

Modalità di liquidazione della Ditta fornitrice di un ausilio su misura e/o altamente personalizzato in caso di mancata consegna all'assistito per sopraggiunto decesso o grave variazione delle condizioni cliniche

Come indicato nel DPCM 12 gennaio 2017 e nelle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 893/2020, la procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi:

- formulazione del PRAI;
- prescrizione;
- autorizzazione;
- erogazione;
- collaudo;
- follow-up.

In relazione alla consegna del dispositivo, si rende necessario uniformare il comportamento delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) in caso di mancata consegna dell'ausilio su misura e/o altamente personalizzato la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dall'AST di competenza.

Nel dettaglio, sulla scorta del Decreto Ministeriale 28 dicembre 1992, quale fonte normativa più recente a riguardo, si stabilisce che qualora l'assistito, per sopraggiunto decesso o grave variazione delle condizioni cliniche, non possa provvedere al ritiro dell'ausilio regolarmente autorizzato dall'AST di competenza, l'AST provvederà alla liquidazione della Ditta fornitrice anche in assenza della dichiarazione di avvenuta consegna da parte dell'assistito, nella misura del:

- 50% dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;
- 80% dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
- 100% dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

Prima di procedere alla fatturazione, la Ditta darà comunicazione all'AST di competenza circa l'impossibilità di consegna all'assistito del presidio per le opportune verifiche.